Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1981, n. **831**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo Statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello Statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 253, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biochimica e chimica clinica ed in microbiologia.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 254. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica che conferisce il diploma di specialista in Biochimica e Chimica clinica ad indirizzo diagnostico.

Art. 255. — La scuola ha sede presso l'Istituto di chimica biologica. La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 256. — La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 257. — Il numero di allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione è per titoli ed esami.

Art. 258. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 259. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

biochimica generale;
biologia molecolare;
biometria e statistica sanitaria;
biochimica analitica I con esercitazioni;
tecnica dei prelevamenti.

2° *Anno*:

biochimica dinamica;
biochimica patologica;
chimica analitica;
elementi di ematologia diagnostica;
elementi di microbiologia diagnostica;
biochimica analitica II con esercitazioni.

3° *Anno*:

biochimica ormonale;
biochimica della riproduzione e dello sviluppo;
immunologia diagnostica;
enzimologia clinica;
organizzazione, gestione, automazione di laboratorio.

4° *Anno*:

biochimica dei tessuti e degli organi;
biochimica farmacologica e farmacocinetica;
tossicologia;
informatica medica;
elementi di istologia patologica;
elementi di legislazione sanitaria.

Art. 260. — Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame. Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo è condizione necessaria che lo specializzando abbia ottenuto le attestazioni di frequenza a tutti gli insegnamenti e superati i relativi esami. Durante il quarto anno di corso lo specializzando è tenuto a frequentare l'istituto presso il quale svolgerà la dissertazione di diploma. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Art. 261. — Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle che regolano le Scuole di specializzazione dell'Università di Modena.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 262. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha sede presso la cattedra di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in microbiologia o in microbiologia con indirizzo tecnico. La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e approfondire sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 263. — La direzione della scuola è affidata al professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata al professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 264. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. E' contemplato un secondo indirizzo in tecniche microbiologiche al quale sono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 265. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 266. — Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 267. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 268. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO
(comune ai due indirizzi)

1° *Anno*:

1) batteriologia generale I;
2) tecniche batteriologiche;
3) immunologia generale;
4) genetica dei microrganismi.

2° *Anno*:

5) batteriologia generale II;
6) antibiotici e chemioterapici;
7) virologia generale;
8) immunologia generale e tecniche immunologiche;
9) dosaggio biologico ed analisi statistica.

II BIENNIO
(indirizzo medico)

3° *Anno*:

10) microrganismi patogeni e malattia;
11) batteriologia speciale I;
12) virologia speciale e tecniche virologiche;
13) micologia medica;
14) epidemiologia delle malattie infettive.

4° *Anno*:

15) batteriologia speciale II;
16) sierologia;
17) microbiologia degli alimenti;
18) microbiologia dell'ambiente;
19) protozoologia medica.

II BIENNIO
(indirizzo tecnico)

3° *Anno*:

10) azione patogena dei microrganismi;
11) tecniche batteriologiche e batteriologia speciale I;
12) micologia generale e tecniche micologiche;
13) tecniche virologiche e virologia speciale;
14) protozoologia.

4° *Anno*:

15) tecniche batteriologiche e batteriologia generale III;
16) microbiologia industriale;
17) esame microbiologico dell'ambiente;
18) controllo microbiologico degli alimenti;
19) tecniche sierologiche.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo proseguimento della scuola che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 269. — La frequenza alle lezioni ed esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 270. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno e per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi stessi.

L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta e a coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista in « microbiologia » o, per i non laureati in medicina e chirurgia un diploma di specialista in « microbiologia con indirizzo tecnico ».

Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 120

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1981, n. 832.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 66 relativo agli istituti della facoltà di farmacia è aggiunto il seguente:

Istituto di biochimica, per gli insegnamenti di:

chimica biologica;
biochimica applicata;
chimica analitica clinica;
enzimologia;
biologia molecolare;
scienza dell'alimentazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 125, e con il conseguente spostamento della numerazione, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della biblioteca presso la facoltà di ingegneria:

« Alla facoltà è annessa la biblioteca della facoltà di ingegneria con il fine di rendere disponibile a docenti e studenti documentazione scientifica e tecnica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 gennaio 1982.

Forme e modalità per l'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote e dei loro dispositivi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 572, che demanda al Ministro dei trasporti la facoltà di stabilire le forme e le modalità da osservare per l'omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, concernente le disposizioni di carattere generale relative all'omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote in attuazione della legge n. 572;

Considerato che è demandato alla competenza del Ministero dei trasporti accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche — emanate ai sensi dell'art. 3 della surrichiamata legge n. 572 — delle caratteristiche del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o dei suoi dispositivi per il rilascio dell'omologazione C.E.E.;

Considerato altresì che l'art. 9 della medesima legge n. 572, disciplina, fino a quando non saranno completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere all'omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote l'applicazione delle prescrizioni tecniche emanate in attuazione delle direttive comunitarie particolari ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o dell'approvazione dei tipi di dispositivo;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1960, emanato in attuazione dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per l'omologazione nazionale dei trattori agricoli;

Decreta:

Art. 1.

La domanda di omologazione C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote, con velocità compresa tra 6 e 25 km/h, o di approvazione di dispositivo, è presentata dal costruttore, o da altro soggetto legalmente abilitato a rappresentarlo al centro prove autoveicoli del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, competente per territorio.

La domanda deve essere accompagnata dalla scheda informativa e dai documenti prescritti per ogni voce della scheda stessa; detta domanda, quando presentata per la prima volta, deve essere integrata da certificazione attestante l'ubicazione, la disponibilità e la attività degli impianti di produzione.

Il costruttore od altro soggetto abilitato a rappresentarlo, deve dichiarare che non è stata richiesta la omologazione C.E.E. presso altra autorità di uno degli Stati membri per lo stesso tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo; deve altresì dichiarare di consentire il libero accesso dei funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile, agli impianti di produzione, ai fini del controllo di cui alle leggi n. 572/1977 e n. 85/1980.

Art. 2.

Il centro prove autoveicoli competente per territorio, espletata l'istruttoria della pratica, provvede ad effettuare le verifiche e prove previste dalla scheda di omologazione C.E.E.

Tali verifiche e prove, su esplicita domanda del costruttore o di altro soggetto legalmente abilitato a rappresentarlo, potranno essere effettuate dal centro prove autoveicoli anche presso enti o istituti autorizzati con decreto del Ministro dei trasporti sentito il parere espresso, ai sensi dell'art. 5, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212, dal Comitato interministeriale istituito con lo stesso decreto.

Art. 3.

Il costruttore deve mettere a disposizione del centro prove autoveicoli competente per territorio un esemplare di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo da omologare, proprio personale tecnico qualificato nonché altre particolari attrezzature eventualmente necessarie per l'effettuazione delle prove.

Art. 4.

Il centro prove autoveicoli rimette al Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, tutta la documentazione in suo possesso, la scheda ed i certificati di omologazione C.E.E. conformi ai modelli approvati con i decreti emanati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 572, compilati in tutte le loro parti sulla base dei risultati di prova verbalizzati.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, constatato che il tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo presentato per l'omologazione C.E.E. soddisfa le seguenti condizioni:

a) conformità ai dati indicati nella scheda informativa;

b) esito favorevole di tutte le verifiche e prove previste nella scheda di omologazione,

rilascia al costruttore i documenti di omologazione C.E.E. conformi ai modelli contenuti nei singoli decreti del Presidente della Repubblica od a quelli approvati dal Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile.

Art. 6.

Il costruttore può richiedere l'omologazione parziale C.E.E. del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote o di dispositivo, per quanto attiene uno o più caratteristiche tecniche tra quelle previste dalla scheda di omologazione C.E.E.

La domanda di omologazione parziale C.E.E. deve essere presentata al centro prove autoveicoli competente per territorio secondo le modalità indicate all'art. 1.

Detto centro prove autoveicoli provvede alle verifiche e prove in conformità di quanto stabilito nell'art. 2.

Il Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile, con l'osservanza della procedura dell'art. 5. rilascia al costruttore la scheda di omologazione parziale C.E.E. compilata, per la sola parte relativa ai controlli effettuati, sui modelli di cui allo stesso art. 5.

Art. 7.

Fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e nelle more dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche previste per l'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote con velocità compresa tra 6 e 25 km/h o di dispositivo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato a rappresentarlo può richiedere, ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore o dell'approvazione di dispositivo, l'applicazione delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti del Presidente della Repubblica attuativi delle direttive comunitarie, successivi a quello n. 76 in data 11 gennaio 1980, in luogo delle corrispondenti prescrizioni nazionali.

In tal caso, il centro prove autoveicoli competente procede alle relative verifiche e prove in conformità alle prescrizioni tecniche comunitarie, ovvero acquisisce le certificazioni di omologazione parziale C.E.E. rilasciate da altro Stato membro.

Roma, addì 9 gennaio 1982

Il Ministro: BALZAMO

(176)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 giugno 1981.

Modificazioni alle convenzioni stipulate tra il Ministro del tesoro e gli istituti e le aziende di credito, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, la quale prevede a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità la concessione di finanziamenti da effettuare con fondi anticipati dallo Stato;

Viste le convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 3 della succitata legge n. 50, con gli istituti e le aziende di credito, le quali stabiliscono agli articoli 2 e 6 nella misura del 3% e dell'8% rispettivamente il tasso di interesse normale e quello di mora, nel caso di pagamento ritardato, da porre a carico delle ditte beneficiarie dei finanziamenti ai sensi della stessa legge n. 50;

Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 826, la quale allo art. 3 ultimo comma, ha modificato il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla citata legge n. 50, nel senso che lo stesso è fissato in una misura pari al 30% del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale ed artigiano alla data di stipula dei contratti di finanziamento;

Considerato che occorre pertanto modificare l'articolo 2 delle sopraccennate convenzioni, al fine di adeguare il tasso di interesse da applicare alle imprese mutuatarie alla nuova misura stabilita dall'art. 3 ultimo comma della legge 11 dicembre 1980, n. 826;

Tenuto conto, inoltre, che gli istituti mutuanti dovranno corrispondere al Tesoro quanto versato in più dalle ditte mutuatarie in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento in questione, determinato dalla entrata in vigore della legge 11 dicembre 1980, n. 826;

Considerato, altresì, che risulta opportuno modificare la misura dell'interesse di mora da conteggiare sulle somme che gli istituti convenzionati, per qualsiasi motivo, versino al Tesoro oltre i limiti stabiliti, onde adeguarlo alla vigente situazione del mercato finanziario, stabilendolo in ragione di 4 punti sopra il tasso di riferimento;

Ritenuto che le sopradescritte variazioni non modificano sostanzialmente il contenuto delle vigenti convenzioni e che, pertanto, non si reputa necessario sentire il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2, primo comma, delle convenzioni stipulate dal Tesoro con gli istituti e le aziende di credito è così modificato:

« I mutui indicati nell'articolo precedente dovranno essere concessi dall'istituto mutuante alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane, a seguito di decreto di autorizzazione emesso dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad un tasso di interesse annuo pari al 30% del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale ed artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento. Ai mutuatari, oltre all'interesse come sopra previsto, faranno carico le imposte e tasse relative ai mutui concessi anche in esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'istituto mutuante ».

Art. 2.

All'art. 4 delle suddette convenzioni viene aggiunto il seguente comma:

« Per il periodo di utilizzo della suddetta anticipazione l'istituto dovrà altresì corrispondere l'interesse versato dal mutuatario, ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 826, all'uopo decurtato della commissione onnicomprensiva riconosciuta all'istituto medesimo in misura del 2% annuo e del versamento di cui al comma precedente ».

Art. 3.

L'art. 6, ultimo comma, delle convenzioni è così modificato:

« Sulle somme che l'istituto per qualsiasi motivo versasse oltre i limiti suddetti verrà conteggiato un interesse di mora in ragione di 4 punti sopra il tasso di riferimento vigente per il settore interessato all'epoca del verificarsi del ritardo nel pagamento ».

Il tasso di mora come sopra determinato si applica alle operazioni di finanziamento i cui relativi contratti saranno stipulati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 153

(199)

DECRETO 7 dicembre 1981.

Determinazione, ai sensi del comma secondo dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, delle condizioni relative all'emissione obbligazionaria sino a lire 2.000 miliardi che l'Istituto per la ricostruzione industriale è stato autorizzato ad emettere dal medesimo decreto-legge.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, recante provvedimenti urgenti in favore della industria siderurgica;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suddetto decreto-legge, il quale, nell'autorizzare l'IRI ad emettere obbligazioni fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, ha previsto, al comma secondo, che tali obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro;

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, recante la istituzione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale — IRI — ai fini della razionalizzazione, della riorganizzazione e della ristrutturazione delle imprese dell'industria siderurgica, è autorizzato ad emettere obbligazioni sino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

Art. 2.

Le obbligazioni sopra menzionate saranno emesse alle seguenti condizioni e modalità:

Durata: 7 anni, a partire dalla data di emissione di ognuna delle serie che costituiscono il prestito;

Tasso di interesse: semestrale posticipato pari al tasso semestrale equivalente, arrotondato in eccesso allo 0,05% o multiplo più vicino, a quello annuo risultante dalla media aritmetica — maggiorato di un margine del 2,25 % — dei seguenti tassi di rendimento:

A) Tasso di rendimento dei titoli quotati da imposta dei comparti: buoni del Tesoro poliennali, obbligazioni di aziende autonome, enti pubblici ed enti territoriali, così come pubblicato sul Bollettino e sul supplemento al Bollettino della Banca d'Italia;

B) Tasso di rendimento alle aste dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) a sei mesi, determinato con capitalizzazione composta con riferimento all'anno civile.

Detti rendimenti effettivi verranno calcolati come segue:

a) per i titoli quotati esenti da imposta (di cui al punto *A*), il tasso di rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica dei rendimenti medi effettivi risultanti nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola di ciascuna serie; il rendimento mensile è quello risultante dalla media ponderata dei rendimenti dei singoli quattro comparti per i rispettivi debiti residui;

b) per i BOT a sei mesi (di cui al *punto B*), il tasso di rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei primi due mesi del trimestre immediatamente precedente il mese di inizio di godimento della cedola di ciascuna serie.

In caso di mancanza di alcuni dei suddetti dati, il rendimento verrà determinato con i soli dati disponibili. Qualora nei due mesi di riferimento non fossero stati collocati presso gli operatori i BOT a sei mesi, si utilizzeranno per il calcolo i rendimenti, determinati con capitalizzazione composta con riferimento all'anno civile, dei BOT a tre mesi collocati nelle medesime aste.

In caso di mancanza di tutti i dati relativi ai rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste dei BOT tenutesi nei due mesi di riferimento, ai fini della determinazione del rendimento di base del presente prestito, saranno utilizzati unicamente i rendimenti dei titoli di cui al predetto punto *A*).

Il tasso di rendimento semestrale sarà reso noto con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché entro la seconda decade del mese precedente la data di inizio di godimento della cedola relativa, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano economico. Nel caso in cui il tasso di rendimento semestrale — determinato come sopra — risultasse inferiore al 7%, l'interesse spettante al portatore delle suddette obbligazioni sarà, comunque, pari al 7% per semestre;

Prezzo di emissione: alla pari.

Ammortamento: quattro quote annuali uguali; la prima quota sarà rimborsata trascorsi quattro anni dalla data iniziale di godimento di ciascuna serie del prestito.

Rimborso: alla pari, senza alcuna detrazione per spese, contro presentazione del titolo per lo stacco dell'apposito tagliando di cui è munito ogni titolo; per la quarta ed ultima quota di capitale il rimborso avverrà mediante ritiro del titolo stesso con unito il relativo ultimo tagliando.

Le quote di capitale di ciascun titolo cessano di essere fruttifere dalle date stabilite per il rimborso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 154

(173)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 ottobre 1981, n. **833**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato della donazione, consistente in un dipinto dell'autore Gregorio Sciltian, raffigurante « Bacco all'Osteria » il quale riveste un importante interesse artistico, disposta dal gr. uff. Maurizio Adreani, con atto 27 novembre 1978, n. 137047 di repertorio, a rogito del dott. Marco Serpi, notaio in Milano, da destinare alla soprintendenza speciale alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1981
Registro n. 25 *Beni culturali, foglio n.* 164

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione alle limitazioni di costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ciampino e deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter del codice della navigazione.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito di sessanta (60) giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Ciampino della mappa aeroportuale relativa alla modifica delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ciampino, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di centoventi (120) giorni da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda ed al decreto interministeriale n. 128, del 19 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 229 del 21 agosto 1981.

(62)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 Mod. 241 D.P. — Data: 3 dicembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Caiazza Raffaela, nata a Siano l'8 agosto 1953. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 Mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Corso dei cambi del 12 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,050	1228,050	1228,10	1228,050	1215,65	1228,05	1227,950	1228,050	1228,050	1228,25
Dollaro canadese	1030,550	1030,550	1030,25	1030,550	1023 —	1030,50	1030,900	1030,550	1030,550	1030,55
Marco germanico	534,990	534,990	535,20	534,990	535 —	534,95	535 —	534,990	534,990	535 —
Fiorino olandese	488,270	488,270	488,30	488,270	488 —	488,20	488,250	488,270	488,270	488,25
Franco belga	31,406	31,406	31,42	31,406	31,40	31,40	31,399	31,406	31,406	31,40
Franco francese	210,730	210,730	210,80	210,730	210,85	210,70	210,670	210,730	210,730	210,75
Lira sterlina	2303 —	2303 —	2307 —	2303 —	2305,25	2303 —	2303,400	2303 —	2303 —	2303 —
Lira irlandese	1887,500	1887,500	1892 —	1887,500	1889 —	—	1887,500	1887,500	1887,500	—
Corona danese	163,910	163,910	163,80	163,910	163,05	163,90	163,930	163,910	163,910	163,90
Corona norvegese	209,110	209,110	210,51	209,110	208,40	209,10	209,100	209,110	209,110	209,10
Corona svedese	218,280	218,280	218,20	218,280	217,75	218,25	218,200	218,280	218,280	218,30
Franco svizzero	658,280	658,280	658,25	658,280	659,65	658,25	658,370	658,280	658,280	658,30
Scellino austriaco	76,403	76,403	76,41	76,403	76,40	76,35	76,424	76,403	76,403	76,40
Escudo portoghese	18,470	18,470	18,50	18,470	18,47	18,45	18,500	18,470	18,470	18,47
Peseta spagnola	12,442	12,442	12,450	12,442	12,41	12,45	12,450	12,442	12,442	12,45
Yen giapponese	5,494	5,494	5,51	5,494	5,45	5,50	5,490	5,494	5,494	5,49
E.C.U.	1306,980	1306,980	1306,98	1306,980	—	—	1306,980	1306,980	1306,980	—

Media dei titoli del 12 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,800
» 5,50 % » » 1968-83	86,100
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	76,075
» 6 % » » 1971-86	70,400
» 6 % » » 1972-87	68,300
» 9 % » » 1975-90	73 —
» 9 % » » 1976-91	68,425
» 10 % » » 1977-92	75,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	61,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	86,675
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	99,325
» » » » 1- 5-1980/82	99,400
» » » » 1- 6-1980/82	99,250
» » » » 1- 7-1979/82	99,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,175
» » » » 1- 8-1980/82	99,125
» » » » 1-10-1979/82	99,150
» » » » 1-10-1980/82	99,075
» » » » 1-12-1980/82	99,175
» » » » 1- 1-1980/83	99,450
» » » » 1-10-1980/83	98,950
» » » » 1- 3-1981/84	98,125
» » » » 1- 4-1981/84	98,400
» » » » 1- 6-1981/84	98,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,675
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	98,100
» » » 15 % 1- 1-1983	95,950
» » » 18 % 1- 7-1983	99,350
» » » 12 % 1-10-1983	87,525
» » » 12 % 1- 1-1984	86,075
» » » 12 % 1- 4-1984	85,200
» » » 12 % 1-10-1984	83,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1228 —
Dollaro canadese	1030,725
Marco germanico	534,995
Fiorino olandese	488,260
Franco belga	31,402
Franco francese	210,700
Lira sterlina	2303,200
Lira irlandese	1887,500
Corona danese	163,920
Corona norvegese	209,105
Corona svedese	218,240
Franco svizzero	658,325
Scellino austriaco	76,413
Escudo portoghese	18,485
Peseta spagnola	12,446
Yen giapponese	5,492
E.C.U.	1306,980

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N.

Corso dei cambi del 13 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1222,050	1222,050	1222,05	1222,050	1222 —	1222,10	1221,950	1222,050	1222,050	1222,05
Dollaro canadese	1026,250	1026,250	1027 —	1026,250	1025,50	1026,20	1026,200	1026,250	1026,250	1026,25
Marco germanico	535,850	535,850	535,65	535,850	535,25	535,80	535,650	535,850	535,850	535,85
Fiorino olandese	489,110	489,110	489,35	489,110	488,75	489,10	489,080	489,110	489,110	489,10
Franco belga	31,448	31,448	31,49	31,448	31,40	31,45	31,457	31,448	31,448	31,45
Franco francese	210,970	210,970	211,25	210,970	210,75	210,95	210,960	210,970	210,970	211 —
Lira sterlina	2294,750	2294,750	2295 —	2294,750	2291,25	2294,70	2294,600	2294,750	2294,750	2294,75
Lira irlandese	1892,600	1892,600	1890 —	1892,600	1892 —	—	1892 —	1892,600	1892,600	—
Corona danese	164,310	164,310	164,20	164,310	164,25	164,30	164,300	164,310	164,310	164,30
Corona norvegese	209,370	209,370	209,40	209,370	209,30	209,35	209,300	209,370	209,370	209,40
Corona svedese	218,160	218,160	218,35	218,160	218,15	218,15	218,080	218,160	218,160	218,15
Franco svizzero	660,580	660,580	660,50	660,580	660,75	660,55	660,920	660,580	660,580	660,60
Scellino austriaco	76,522	76,522	76,55	76,522	76,50	76,50	76,464	76,522	76,522	76,50
Escudo portoghese	18,480	18,480	18,50	18,480	18,44	18,50	18,500	18,480	18,480	18,48
Peseta spagnola	12,445	12,445	12,4550	12,445	12,44	12,45	12,449	12,445	12,445	12,44
Yen giapponese	5,479	5,479	5,48	5,479	5,473	5,46	5,479	5,479	5,479	5,47
E.C.U.	1307,700	1307,700	—	1307,700	—	—	1307,700	1307,700	1307,700	—

Media dei titoli del 13 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	39,700
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,850
» 5,50% » » 1968-83	86,200
» 5,50% » » 1969-84	82,200
» 6% » » 1970-85	76,075
» 6% » » 1971-86	70,400
» 6% » » 1972-87	68,300
» 9% » » 1975-90	72,600
» 9% » » 1976-91	68,425
» 10% » » 1977-92	75,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	61,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,675
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	99,375
» » » » 1- 5-1980/82	99,350
» » » » 1- 6-1980/82	99,250
» » » » 1- 7-1979/82	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,50
» » » » 1- 8-1980/82	99,25
» » » » 1-10-1979/82	99,12
» » » » 1-10-1980/82	99,05
» » » » 1-12-1980/82	99 -
» » » » 1- 1-1980/83	99,47
» » » » 1-10-1980/83	98,95
» » » » 1- 3-1981/84	97,97
» » » » 1- 4-1981/84	97,32
» » » » 1- 6-1981/84	98,50
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	96,75
» » Pol. 12% 1- 4-1982	98,75
» » » 15% 1- 1-1983	95,92
» » » 18% 1- 7-1983	99,40
» » » 12% 1-10-1983	87,55
» » » 12% 1- 1-1984	86,10
» » » 12% 1- 4-1984	85,35
» » » 12% 1-10-1984	83,52
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,32

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1222 —
Dollaro canadese	1026,225
Marco germanico	535,750
Fiorino olandese	489,095
Franco belga	31,452
Franco francese	210,965
Lira sterlina	2294,675
Lira irlandese	1892,300
Corona danese	164,30
Corona norvegese	209,33
Corona svedese	218,12
Franco svizzero	660,75
Scellino austriaco	76,49
Escudo portoghese	18,49
Peseta spagnola	12,44
Yen giapponese	5,47
E.C.U.	1307,70

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede legale a Gallarate (Varese) e sede amministrativa e direzione a Cene (Bergamo), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere. al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Frattarosa (Pesaro), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento in Aulla (Massa Carrara), ora S.p.a. Milanplast, è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaami S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Nova Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 13 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifatture San Lorenzo, con sede e stabilimento in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Daiano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in San Filippo sul Cesano e Mondavio (Pesaro), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è prolungata al 25 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è prolungata al 25 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nastrificio di Rovereto di Rovereto (Trento), è prolungata al 28 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esmag, con sede in Torino e stabilimento in Druento (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Bussetti S.a.s. di Nicolò Bussetti di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla SIR - Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Porto Torres - S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma) - S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino), Società italiana resine S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano) - I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari) - Salcim S.p.a. sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano) - Brill

S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari - Rumianca Sud S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari - Tessilrama S.p.a., uffici di Milano e sede e stabilimento di Assemini (Cagliari) - Siroril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia - Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Viset S.p.a., stabilimento di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano) - Co.Pre S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Siref S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sarda ind. resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari) - Sarda polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di Sisto (Perugia) - Meridionale resine S.p.a., stabilimento di Avellino - Sirpack S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano) - Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro) - Euteco manutenzioni, stabilimento di Porto Torres (Sassari) - Tecnider S.r.l., sede di Milano - Norditalia resine S.p.a., sede e stabilimento di Arcisate (Varese) - Color-Plast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi metallurgica di Maniago, stabilimenti di Maniago (Pordenone) e San Fior (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edera, con sede in Cologno Bresciano (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(181)

Provvedimento concernente il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti in provincia di Padova, è prolungata per un trimestre.

(180)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BARI

Facoltà di agraria:

meccanica agraria con applicazioni di disegno.

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geologia.

UNIVERSITA' DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

bioingegneria.

UNIVERSITA' DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura francese.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica delle sostanze organiche naturali.

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica primo e secondo anno.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi numerica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(182)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Padova alla facoltà di architettura del Politecnico di Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di pianificazione territoriale della facoltà di ingegneria dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dott. Alberto Pizzati, alla cattedra corrispondente della facoltà di architettura del Politecnico di Milano.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1981, registro n. 121, foglio n. 349.

(126)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina della prima commissione dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali

Con decreto ministeriale 27 novembre 1981, è stata nominata la prima commissione dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali, nei seguenti consulenti in proprietà industriale di maggiore prestigio con non meno di quindici anni di attività:

Aprà dott. Andrea;
Arena ing. Giovanni;
De Benedetti dott. Fabrizio;
Klausner dott. Erich;
Modiano ing. Guido;
Raimondi ing. prof. Alfredo;
Righetti ing. Giuseppe;
Sgarbi dott. Renato.

(171)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi ad un corso di formazione e addestramento nella stenografia parlamentare.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei corsi di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare;

Vista la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 20 maggio 1981;

Visti gli articoli 2, 3 e 64 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi ad un corso di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare organizzato dalla Camera dei deputati.

I requisiti per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

cittadinanza italiana;

buona condotta;

sana costituzione fisica;

iscrizione almeno al secondo anno di corso e superamento degli esami previsti per il primo anno accademico presso una delle seguenti facoltà universitarie: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, sociologia, magistero, scienze statistiche, scienze economiche ovvero possesso del diploma di laurea conseguito presso una delle suddette facoltà.

I candidati non devono aver compiuto il 23° anno di età alla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Non sono ammesse elevazioni del limite di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito del superamento degli esami previsti per il primo anno di corso di laurea, il quale dovrà essere posseduto alla data del 31 marzo 1982.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al segretario generale della Camera dei deputati, dovranno pervenire all'Amministrazione della Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. Non si terrà, comunque, conto delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano 45 giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso di sana costituzione fisica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la posizione, se di sesso maschile, nei riguardi degli obblighi militari, specificando, a seconda dei casi: di aver assolto gli obblighi militari, ovvero, di godere del rinvio per motivi di studio, ovvero, di fruire dell'esonero dagli stessi;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico;

9) il titolo di studio posseduto;

10) l'anno di corso di laurea al quale sono iscritti, indicando la Facoltà universitaria e gli esami superati;

11) gli estremi del documento di identità personale di cui sono provvisti; in caso di mancanza di tale documento, gli aspiranti dovranno allegare una fotografia autenticata nelle forme di legge.

Gli aspiranti dovranno indicare, altresì, il proprio recapito postale e, ove posseduto, un recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge n. 15 del 1968: funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare una certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione almeno al secondo anno del corso di laurea e recante, altresì, l'indicazione degli esami superati.

Gli allievi ammessi al corso dovranno, inoltre, documentare entro il 30 aprile 1982, pena l'esclusione dal corso medesimo, il superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi della Facoltà alla quale sono iscritti per il primo anno di corso.

Le domande che non contengano tutte le indicazioni richieste e che non siano corredate dall'autenticazione della firma e della prescritta documentazione non saranno considerate valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Gli aspiranti saranno sottoposti a due prove scritte di cui la prima, avente valore selettivo, consisterà nella risposta a quesiti concernenti l'ordinamento costituzionale dello Stato ed il regolamento della Camera, nel tempo massimo di due ore.

I candidati che avranno ottenuto nella prima prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30 saranno ammessi a sostenere una seconda prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di storia italiana dal 1861 ad oggi.

Conseguiranno il giudizio di idoneità i candidati che riporteranno un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 21/30 in ciascuna prova.

La graduatoria degli idonei sarà formata sulla base della media dei punteggi delle due prove e tenendo conto, a parità di punteggio, delle disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I primi venticinque classificati in detta graduatoria verranno ammessi al concorso subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e alla presentazione, entro trenta giorni dalla richiesta e a pena di decadenza, dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato del godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato dei carichi pendenti.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Essa disporrà le prove d'esame e stabilità la graduatoria finale dei candidati.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non abbiano ricevuto dall'Amministrazione della Camera alcuna comunicazione di esclusione dal concorso prima della data fissata per la prima prova scritta dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 29 marzo* 1982 *muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

I corsi di formazione ed addestramento nella stenografia parlamentare sono curati dalla scuola di formazione professionale della Camera dei deputati.

Il corso avrà la durata complessiva di trentasei mesi e sarà suddiviso in tre periodi di pari durata.

Nel primo e nel secondo periodo verranno impartite lezioni teorico-pratiche di stenografia parlamentare secondo i sistemi Gabelsberger-Nöe e Meschini e verranno effettuate lezioni di diritto costituzionale e procedura parlamentare, di storia politica e parlamentare e di politica economica.

Alla scadenza di ciascuno di tali periodi la commissione esaminatrice, nominata per l'ammissione al corso, sottoporrà gli allievi a prove pratiche di stenografia, il cui superamento costituirà titolo al proseguimento del corso stesso. Gli allievi dovranno documentare alla conclusione di ogni anno accademico e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno successivo ad esso il superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi della facoltà cui sono iscritti per l'anno di corso di appartenenza.

La prova pratica cui gli allievi saranno sottoposti al termine del primo periodo del corso consisterà in un dettato stenografico alla velocità media di 80 parole al minuto per la durata di sei minuti con trascrizione immediata. Gli allievi che supereranno la prova riportando un punteggio non inferiore a 21/30 e che documenteranno entro la scadenza che sarà indicata il superamento di tutti gli esami universitari previsti per l'anno di corso di appartenenza saranno ammessi a frequentare il secondo periodo del corso.

La prova pratica cui gli allievi saranno sottoposti al termine del secondo periodo del corso consisterà in un dettato stenografico alla velocità media di 110 parole al minuto per la durata di sei minuti con trascrizione immediata. Gli allievi che supereranno la prova con un punteggio non inferiore a 21/30 e che documenteranno entro la scadenza che verrà indicata il superamento di tutti gli esami universitari previsti per l'anno di corso di appartenenza saranno ammessi alla frequenza del terzo periodo del corso.

Nel terzo periodo, gli allievi, oltre a seguire le lezioni sulle materie del primo e del secondo periodo, saranno chiamati a svolgere esercitazioni di stenografia parlamentare in sedute dell'Assemblea e delle commissioni.

Gli esami conclusivi del corso consisteranno in due prove tecniche ed in un colloquio sulle materie culturali del corso.

Le prove tecniche consisteranno in una stenoscrizione in aula durante una seduta dell'Assemblea, per la durata di dieci minuti, con successiva traduzione in chiaro ed in un dettato stenografico alla velocità media di 130 parole al minuto, per la durata di dieci minuti, con successiva traduzione in chiaro.

Saranno ammessi al colloquio gli allievi che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna delle due prove tecniche.

Conseguiranno l'idoneità gli allievi che avranno riportato nel colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.

Il punteggio finale deriverà dalla media tra il punteggio medio delle prove tecniche e quello del colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale degli idonei sulla base dei punteggi finali e tenendo conto, altresì, dei titoli di preferenza a parità di punteggio.

L'idoneità conseguita al termine di tali esami varrà quale titolo per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per coloro che partecipino e risultino idonei nel concorso pubblico per consigliere parlamentare della professionalità di stenografia che sarà bandito dalla Camera dei deputati alla conclusione del corso.

Il punteggio aggiuntivo di cui al comma precedente sarà pari a punti due per coloro che abbiano riportato negli esami finali del corso un punteggio non inferiore a 27/30, a punti 1,50 per coloro che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 24/30 ed a punti 1 per coloro che abbiano riportato un punteggio inferiore a 24/30.

Agli allievi verrà corrisposta, per l'intera durata del corso, una borsa di studio in rate mensili pari a L. 400.000 lorde e a L. 600.000 lorde per gli allievi non residenti nella provincia di Roma.

Il segretario generale potrà dichiarare la decadenza dalla concessione della borsa di studio e la esclusione dall'ulteriore frequenza al corso degli allievi che, per manifestazioni di indisciplina, per reiterate assenze ingiustificate o per persistente scarso profitto, si dimostrino non idonei a proseguire nel corso.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Presidente: IOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000)

Al segretario generale della Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . . . . (provincia di . . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi al corso di addestramento nella stenografia parlamentare organizzato dalla Comera dei deputati.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (*a*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*b*);

5) è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio (*c*);

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . . . . . . di . . . . in data . . . . . .;

7) è iscritto al . . . . . . anno di corso di laurea nella facoltà di . . . . . ., nell'Università di . . . . ed ha superato i seguenti esami: . . . .; si riserva, inoltre, di presentare, entro il 30 aprile 1982, la documentazione attestante il superamento di tutti gli esami del primo anno di corso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente: . . . . (*d*);

9) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*e*);

10) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione né è mai decaduto da altro impiego statale (*f*);

(11) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli: . . . .;

12) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo e il numero del documento) (g).

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo: . . . . (indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Firma . . . . (*h*)

(*a*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono) e il titolo del reato;

(*b*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento ed il titolo del reato;

(*c*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti;

(*d*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di godere del rinvio del servizio militare per motivi di studio; ovvero di godere dell'esonero per il seguente motivo: . . . .;

(*e*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'Amministrazione . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . . ., con la qualifica di . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego);

(*f*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione, della dispensa o della decadenza;

(*g*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge;

(*h*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(218)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di sessantacinque allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1982-83.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371 e 22 dicembre 1975, n. 725, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziale per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68 e 5 agosto 1981, n. 440, concernente il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1982-83 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di sessantacinque allievi al primo anno dell'82° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1964;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1981-82 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

c) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario della guardia di finanza;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

f) non siano stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

g) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo, esclusi i sottufficiali, devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militare alle armi, anche quella dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Deve, infine, essere tempestivamente notificata al comando generale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle Amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale delle stato matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale;

d) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

Titolo II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1982 non abbiano superato il 33° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1981-82 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi, e comunque senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano già stati rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di servizio.

Art. 7.

Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda diretta e inoltrata al comando generale della Guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) gli eventuali procedimenti penali pendenti;

c) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

d) il comando cui è in forza;

e) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma, riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è meritevole, per qualità morali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) da copia conforme del foglio matricolare e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8.

Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sotufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni, del nucleo centrale di polizia tributaria, del nucleo speciale di polizia valutaria e dei nuclei regionali di poliza tributaria ed il comandante di corpo per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale.

Art. 9.

Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui al successivo art. 19, dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

c) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva.

Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile. I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato dal quali risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

l) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1983. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1983, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *d)* se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i certificati comprovanti il possesso dei titoli preferenziali nonché i documenti di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nella polizia di Stato o nel Corpo degli agenti di custodia, nonché quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiale, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a)* del precedente art. 11.

Art. 13.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica preliminare, per la visita medica di revisione o per l'esame scritto ovvero per l'esame psicotecnico, l'esperimento di educazione fisica, le prove orali e la visita medica di controllo, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 14.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 15.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b)* del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza.

I concorrenti che entro il 9 maggio 1982 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla predetta visita medica sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando generale della Guardia di finanza entro il giorno successivo;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione può essere presentata al presidente della predetta sottocommissione ovvero presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica, o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b)*, *c)* e *d)* e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisio-psichici dei concorrenti hanno il compito di selezionare elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo

muscolare, che siano in ogni caso esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a mt 1,65;

visus corretto pari a 9/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 4 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale, accertato con la « serie maggiore » delle matassine colorate.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;
otorinolaringoiatrico;
schemografico ed eventualmente radiografico del torace;
oftalmico;
esame dell'urina;
elettrocardiografico;
determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti idonei alle prove orali di cui al successivo art. 24 sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di *tests* di livello e di personalità ed in colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana mt 100, corsa piana mt 1000, arrampicata alla fune.

Art. 17.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*), *b*) e *c*), e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*) e quelli dichiarati idonei alla eventuale visita di revisione.

Art. 19.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Lido di Ostia (Roma), presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 3 giugno 1982. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.

Preparazione dei temi per la prova scritta

La sottocommissione di cui alla lettera *d*) del precedente art. 11, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, prepara tre temi, che saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della sottocommissione suddetta fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro, indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *d*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Esame psicotecnico ed esperimento di educazione fisica

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati presso l'Accademia della guardia di finanza per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettere *b*) e *c*). Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 24.

Prove orali

Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *d*) e consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa,

sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d)* del precedente art. 15.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e)*.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 28.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440.

La corresponsione della paga sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

le spese di carattere personale e straordinario.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 50.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 90.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 30.000 ciascuna.

Art. 29.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso di Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 223

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso per i giovani non provenienti dai sottufficiali (in carta da bollo)

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . (c.a.p. . . .) provincia di . . . . in via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessantacinque allievi all'82° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . presso l'istituto di . . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio leva di . . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . (c.a.p. . . .) provincia di . . . . . via . . . . n. . . .

Data, ...

Controfirme (6) . . . . Il candidato . . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7).

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il documento di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico-sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico. L'impero francese. Il conflitto franco-prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914; lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo Giolitti e l'impresa libica. I partiti e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fa le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

Geografia
(prova orale)

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzioni agricole; industrie; commercio interno; di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extraeuropei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

Matematica
(prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta ed inversa. Ripartizione composta. Problemi del tre semplice, diretto e inverso, e del tre composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Applicazione a problemi di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Rappresentazione grafica delle funzioni.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Tesi delle prove orali

I. — *Storia*

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII e XIX secolo. L'illuminismo e il romanticismo.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Princìpi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione degli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze. Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco-prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39). Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. I moti mazziniani.
Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
La questione sociale nel secolo XIX.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.
La terza guerra d'indipendenza italiana.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.
La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.
Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.
Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-39).

10. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.
L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.
Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.
Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia*

1. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.
Configurazione fisica, caratteri antropoci, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica*

1. Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Interesse semplice e composto.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

3. Problemi del tre semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.

5. Regola di ripartizione composta.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Interesse semplice e composto.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.

6. Problemi del tre composto.
Scomposizione in fattori.
Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.

7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio x — a.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Criteri di uguaglianza e figure piane.
Rappresentazione grafica delle funzioni.

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni e sistemi di 1° grado.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica. Interesse semplice e composto.

10. Problemi del tre semplice e del tre composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.

p. *Il Ministro delle finanze*
COLUCCI

(130)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Revoca del concorso ad un posto di medico aggiunto presso l'ufficio d'igiene del consorzio socio-sanitario di Montecchio.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico aggiunto presso l'ufficio di igiene del consorzio socio-sanitario di Montecchio, bandito con decreto 16 agosto 1979, n. 2746, è revocato ed è trasformato in concorso riservato.

(132)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 14 del 15 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata farmacie comunali, in Rimini: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di farmacista collaboratore di farmacia.

Ente provinciale per il turismo di Chieti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di commesso, secondo livello funzionale, in prova nel ruolo della carriera ausiliaria.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 1981, n. 23.
Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 24 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

Art. 1.
Finalità della disciplina

Per favorire una corretta immagine della ricezione turistica alberghiera nella provincia di Trento, le norme contenute nel presente capo disciplinano la classificazione degli esercizi alberghieri sulla base dei requisiti di dimensione, ubicazione, attrezzatura, arredamento e conduzione che presentino obiettivi caratteri di riconoscibilità.

Art. 2.
Esercizio alberghiero

Si considera esercizio alberghiero l'esercizio pubblico a gestione unitaria in cui si fornisce, verso il pagamento di un determinato prezzo, servizio di alloggio, servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori, in conformità alla tipologia precisata dall'articolo seguente.

Art. 3.
Tipologia degli esercizi alberghieri

E' considerato «albergo» l'esercizio pubblico in cui si fornisce servizio di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande, purché l'esercizio stesso possieda le dimensioni, i punteggi ed i requisiti indicati nelle allegate tabelle *A* e *B*.

E' considerato «albergo garni» l'esercizio individuato al comma precedente qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di somministrazione di alimenti ad eccezione, eventualmente, della prima colazione.

E' considerato «motel» l'esercizio individuato al primo comma particolarmente attrezzato per la sosta o l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, purché sia dotato di ristorante, o tavola calda e fredda, e bar.

I motel devono fornire agli alloggiati servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti macchina o imbarcazione superiore del 10 per cento a quello delle camere per ospiti, nonché servizio di primo intervento e di assistenza ai mezzi di trasporto sopraindicati.

E' considerato «albergo residenziale» l'esercizio in cui si fornisce servizio di alloggio solamente in appartamenti contigui, costituiti da uno o più locali forniti di autonoma cucina, purché sia gestito unitariamente, sia caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi, possegga le dimensioni, i punteggi e i requisiti di cui alle allegate tabelle *A* e *C* e sia destinato esclusivamente al pubblico. L'appartamento dell'albero residenziale, qualora non vi debba essere incluso anche un vano per il soggiorno, a questo scopo deve avere una superficie non inferiore a metri quadrati 1 per ogni posto letto; in ogni caso la superficie minima netta delle camere riservate ai posti letto non può essere inferiore a quella prevista al primo comma del seguente articolo; la cucina deve essere disobbligata dagli altri locali dell'appartamento per l'aerazione, lo scarico dei fumi e lo scarico degli odori. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati esclude che l'esercizio possa essere classificato «albergo residenziale». Negli alberghi non residenziali eventuali appartamenti forniti di autonoma cucina devono avere le caratteristiche sopra specificate. Negli stessi è considerato inoltre appartamento il complesso di due o più locali di norma finalizzato alla prestazione del servizio di alloggio per più persone.

Possono assumere la denominazione di «hotel» gli esercizi alberghieri individuati al primo comma qualora siano classificati con almeno tre stelle.

L'esercizio alberghiero può essere ubicato anche in immobili separati qualora vi sia un edificio principale, dotato dei servizi di ricevimento, di chiamata del personale e generali, dei quali possono avvalersi le persone alloggiate negli altri edifici, detti «dipendenze». Le «dipendenze» non possono essere situate a distanza superiore a metri 50 dall'edificio principale.

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi ad esercizi alberghieri e aperti al pubblico sono classificati in conformità alle norme del presente capo e devono possedere le caratteristiche indicate nell'allegata tabella *E* quando trattasi di esercizi di ristorazione, e le caratteristiche indicate nella tabella *F* quando trattasi di caffè-bar, fermo in ogni caso il possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dalle tabelle *B* e *C*. La classifica attribuita a detti esercizi sarà corrispondente a quella dell'esercizio alberghiero di cui sono parte integrante.

Sono fatte salve le norme in vigore per la prevenzione incendi.

Art. 4.

Requisiti igienici delle camere degli esercizi alberghieri

Negli esercizi alberghieri le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di metri quadrati 8 per le camere a un letto, rispettivamente di metri quadrati 14 per le camere a due letti, e una superficie ulteriormente aumentata di metri quadrati 6 per ogni letto in più.

L'alloggio monostanza deve avere una superficie, comprensiva di servizi, non inferiore a metri quadrati 35, e non deve essere arredato con più di quattro posti letto. La superficie minima netta dello stesso riservata ai posti letto non può, comunque, essere inferiore a quella prevista al primo comma.

E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle singole camere in deroga ai limiti di superficie previsti dai commi precedenti nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino d'età inferiore a sei anni.

L'altezza utile delle camere è quella prevista dal regolamento edilizio.

Per le camere ricavate in sottotetti delimitati, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35 per cento è consentita un'altezza media ponderale di metri 2,20, salve le superfici previste dal primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Servizi igienici degli esercizi alberghieri

Negli esercizi alberghieri i servizi igienici destinati ad uso comune di più camere devono avere i requisiti previsti dai regolamenti edilizi per la stanza da bagno delle abitazioni private.

I servizi igienici annessi a singole camere devono avere illuminazione ed aerazione diretta all'esterno o adeguata aspirazione meccanica. I predetti servizi, ad eccezione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono avere una superficie minima di metri quadrati 3.

I locali dell'esercizio alberghiero destinati alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere dotati di servizi igienici per gli ospiti in numero adeguato alla capacità ricettiva ed essere illuminati e areati con finestra all'esterno o dotati di idoneo impianto di aspirazione meccanica. I predetti servizi devono essere rivestiti di materiale lavabile e devono avere gabinetti — separati e distinti per sesso per gli esercizi classificabili con tre, quattro e cinque stelle e distinti per sesso per gli esercizi classificabili con una o due stelle — dotati di vaso o turca, nonché un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni che saranno adottate dal medico provinciale.

Art. 6.

Classificazione

Gli esercizi alberghieri sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, quattro e cinque stelle.

Il numero delle stelle viene attribuito in relazione alle dimensioni e sulla base del punteggio derivante dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

Detti requisiti si distinguono in «requisiti obbligati», che devono necessariamente sussistere ai fini dell'attribuzione del diverso numero di stelle, e in «requisiti fungibili» che concorrono alla formazione del punteggio in base al quale viene attribuito il diverso numero di stelle, ma che sono fra di loro sostituibili.

La tabella *A* allegata alla presente legge indica le dimensioni e il punteggio minimo necessario per conseguire le diverse classificazioni.

Le tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge indicano i requisiti, i rispettivi coefficienti numerici e i punteggi relativi al diverso numero di stelle rispettivamente per gli esercizi alberghieri e per gli alberghi residenziali.

La tabella *C* concernente i requisiti relativi agli alberghi residenziali prevede l'attribuzione di un numero di stelle non inferiore a tre.

Le dipendenze possono essere contrassegnate con un numero di stelle diverso, ma non superiore, a quello dell'edificio principale.

La classificazione è obbligatoria e deve precedere il rilascio della licenza di pubblico esercizio.

La licenza può essere rilasciata anche sulla base della classificazione provvisoria di cui al primo comma dell'art. 10. La classificazione provvisoria viene indicata in licenza e viene sostituita dalla classificazione definitiva.

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno, e all'interno di ciascun esercizio alberghiero nella zona di ricevimento, il segno distintivo contenente il numero delle stelle assegnato e la qualificazione dell'esercizio alberghiero. Con provvedimento della giunta provinciale verranno determinati il modello e le caratteristiche di tale segno distintivo.

Art. 7.

Dati da riportare in licenza

Nella licenza di esercizio alberghiero, sono riportate la denominazione o insegna, la tipologia e classificazione attribuita, nonché il numero delle camere e dei letti destinate agli ospiti.

Nel territorio di uno stesso comune non sono consentite omonimie nella denominazione degli esercizi alberghieri.

Art. 8.

Modalità relative alla classificazione

La classificazione degli esercizi alberghieri è adottata, con deliberazione della giunta provinciale, ogni cinque anni decorrenti dal 1° dicembre di ciascun quinquennio.

La classifica ha effetto per l'intero quinquennio. Qualora entro tale periodo si siano verificati cambiamenti nelle condizioni in base alle quali la classifica è stata adottata, si potrà provvedere alla nuova classificazione corrispondente alle mutate condizioni.

Per gli esercizi ai quali è stata attribuita una nuova classificazione, e per gli esercizi aperti e classificati per la prima volta durante il quinquennio, la classifica ha effetto sino al compimento di quest'ultimo. Le classificazioni adottate nell'ultimo anno del quinquennio hanno effetto fino al compimento del quinquennio successivo, salvo quanto previsto dal secondo comma.

Art. 9.

Dichiarazione ai fini della classificazione

I titolari di licenza di esercizio alberghiero devono, entro il 15 gennaio dell'anno nel quale scade il quinquennio, far pervenire all'assessorato provinciale competente in materia di turismo una dichiarazione nella quale saranno indicati tutti gli elementi necessari per la classifica. Per gli esercizi nuovi la dichiarazione deve essere presentata unitamente alla richiesta di licenza di esercizio alberghiero.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata ogni qualvolta siano state apportate modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente dichiarato.

La dichiarazione è compilata su apposito modulo predisposto dalla giunta provinciale. Nel caso di nuovi esercizi, o di modifica alle strutture esistenti, alla dichiarazione devono essere allegate:

1) progetto con contestuale dichiarazione del sindaco che i lavori eseguiti corrispondono al progetto stesso e sono stati regolarmente autorizzati;

2) autorizzazioni di cui agli articoli 221 e 231 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; nonché relazione sanitaria, dalla quale risulti, oltre quanto prescritto dalle leggi sanitarie in vigore e nel rispetto di quanto stabiliscono gli arti-

celi 4 e 5 della presente legge, il numero e la capacità ricettiva delle camere destinate agli ospiti, i servizi igienici destinati ad uso comune di più camere, quelli annessi a singole camere, quelli annessi ai ristoranti e bar, nonché altri eventuali servizi igienici comuni;

3) relazione descrittiva dell'arredamento dell'esercizio alberghiero.

La documentazione di cui ai numeri 1), 2) e 3) del precedente comma è prodotta in duplice originale o copia conforme, di cui uno è utilizzato ai fini del rilascio o della modifica della licenza di esercizio alberghiero.

Art. 10.

Provvedimento di classifica

La giunta provinciale predispone una classificazione provvisoria sulla base di quanto dichiarato nonché, occorrendo, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti d'ufficio.

Della classificazione provvisoria viene data comunicazione scritta ai titolari degli esercizi interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La classificazione provvisoria, per la parte interessante ciascun comune, è affissa al rispettivo albo pretorio per la durata di quindici giorni nel mese di aprile.

Nel quindici giorni successivi potranno presentare osservazioni tanto i titolari degli esercizi classificati, quanto i proprietari degli stabili locati ad uso degli esercizi stessi. Da parte del titolare di un esercizio sono ammesse osservazioni sia avverso la classifica attribuita al proprio esercizio alberghiero, sia avverso quella attribuita ad altri esercizi ubicati nello stesso comune. Copia delle osservazioni sono comunicate al titolare dell'esercizio relativamente al quale sono state proposte le osservazioni stesse. Detto titolare entro quindici giorni dalla comunicazione potrà far pervenire le sue deduzioni.

Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi si procede, da parte della giunta provinciale, alla classificazione generale definitiva, che viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

La classificazione relativa ai nuovi esercizi e le modifiche da apportare alla precedente classificazione vengono adottate con il procedimento previsto dai commi precedenti. In tali casi l'affissione di cui al terzo comma deve iniziare entro trenta giorni dalla dichiarazione o dall'accertamento d'ufficio.

Art. 11.

Esercizi pubblici

Con successiva legge sarà provveduto a disciplinare organicamente la materia degli esercizi pubblici.

Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina vigente in materia di rifugi alpini e di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

Per attuare la classificazione generale degli esercizi alberghieri, la dichiarazione prevista dall'art. 9 deve essere presentata entro il 15 gennaio 1983, unitamente alla documentazione di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 9. La classificazione entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i servizi igienici annessi al ristorante e bar a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 5 entro il 15 gennaio 1988.

Ai fini della classificazione degli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si prescinde dal limite di distanza delle eventuali dipendenze stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2.

Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non possiedano i requisiti indicati dalle allegate tabelle *A* e *B* necessari per l'attribuzione di classifica sono classificati con una stella. Per gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge — fermo restando il numero minimo di nove camere — si deroga inoltre dalle dimensioni previste nell'allegata tabella *A*.

Le camere a due letti destinate agli ospiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di metri quadrati 12, ferma restando la superficie minima di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e l'aumento di metri quadrati 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il 30 novembre 1983, la classificazione degli alberghi, pensioni e locande di nuova apertura sarà determinata in base alla normativa statale stabilita con regio decreto 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 9 della presente legge entro il 15 gennaio 1983. Nel suddetto periodo non saranno attuate modifiche di classificazione in relazione al mutamento delle condizioni a suo tempo accertate.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, nell'ambito della provincia di Trento, le norme del regio decreto sopra citato.

Art. 13.

Norma transitoria di coordinamento della classificazione

Al fine di coordinare il sistema di classificazione degli esercizi alberghieri previsto dalla presente legge con quello attualmente in vigore nel territorio nazionale, negli elenchi ufficiali di cui all'art. 30, nelle pubblicazioni di cui all'art. 31, nonché nell'annuario degli alberghi d'Italia, a fianco del sistema di classificazione previsto dalla presente legge sarà transitoriamente segnato il sistema di classificazione tradizionale, in conformità ai seguenti criteri di equiparazione:

cinque stelle = albergo di lusso;

quattro stelle = albergo di prima categoria;

tre stelle = albergo di seconda e pensione di prima categoria;

due stelle = albergo di terza e pensione di seconda categoria;

una stella = albergo di quarta, pensione di terza categoria e locanda.

I criteri di equiparazione sopra citati si applicano anche ai fini della disciplina delle tasse sulle concessioni non governative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, e successive modificazioni, nonché ai fini della disciplina dell'imposta di soggiorno di cui alla legge regionale 29 agosto 1976, n. 10, e successive modificazioni.

Capo II

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 14.

Finalità della disciplina

Per favorire la formazione di una completa immagine della capacità ricettiva turistica della provincia di Trento, in armonia con i principi ispiratori della normativa concernente la classificazione alberghiera, le disposizioni contenute nel presente capo disciplinano la classificazione degli esercizi di affittacamere, individuando a tal fine i criteri di differenziazione degli esercizi stessi dagli esercizi alberghieri, sulla base di requisiti che presentino obiettivi caratteri di riconoscibilità.

Art. 15.

Esercizio di affittacamere

Si considera esercizio di affittacamere l'esercizio in cui si fornisce, verso il corrispettivo di un determinato prezzo, servizio di alloggio per un periodo non inferiore a tre giorni, purché l'esercizio stesso non disponga di più di otto camere da letto destinate agli ospiti anche riunite in appartamenti, ubicate in uno stesso edificio, e possieda i requisiti indicati nell'allegata tabella *D*.

L'esercizio di affittacamere può fornire agli alloggiati anche il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione delle bevande superalcooliche, purché possieda le caratteristiche indicate nell'allegata tabella *D*.

Agli esercizi di affittacamere si applicano le disposizioni previste all'art. 4 e ai commi primo e secondo dell'art. 5.

La locazione di appartamenti ammobiliati o camere ammobiliate — senza la contemporanea prestazione del servizio di alloggio e dell'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone che hanno in godimento l'immobile — non costituisce esercizio di affittacamere.

Art. 16.

Classificazione

Gli esercizi di affittacamere sono classificati in quattro categorie in relazione ai requisiti posseduti, sulla base dell'allegata tabella *D*. La classificazione è obbligatoria.

Per i casi in cui l'esercizio di affittacamere fornisca agli alloggiati anche servizio di somministrazione di alimenti e be-

vande sono previsti, nella allegata tabella D, requisiti specifici inerenti a detto servizio, differenziati ai fini dell'assegnazione dell'esercizio alle diverse categorie.

E' fatto obbligo di esporre nei locali adibiti all'esercizio di affittacamere in modo ben visibile per tutti gli alloggiati l'attestato di classificazione previsto all'art. 20 .

Art. 17.

Modalità della classificazione

La classificazione degli esercizi di affittacamere è adottata con deliberazione della giunta provinciale.

La classificazione ha effetto sino a quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio, la giunta provinciale non ritenga di dover provvedere ad una diversa classificazione.

Art. 18.

Dichiarazione ai fini della classificazione

Al fine di ottenere la classificazione di un esercizio di affittacamere gli interessati devono far pervenire all'assessorato provinciale competente in materia di turismo una dichiarazione contenente tutti gli elementi atti a consentire la classificazione medesima.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata ogni qualvolta siano state apportate modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito precedentemente dichiarato.

La dichiarazione è compilata su apposito modulo predisposto dalla giunta provinciale e deve indicare se l'esercizio di affittacamere fornisca o meno la somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso di dichiarazione relativa a nuovi esercizi, o di modifiche delle strutture degli esercizi esistenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 9.

Art. 19.

Provvedimento di classifica

Entro sessanta giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente la giunta provinciale, sulla base di quanto dichiarato nonché, occorrendo, sulla base degli ulteriori elementi acquisiti d'ufficio, procede alla classifica dell'esercizio di affittacamere.

Con le stesse modalità e nel rispetto del medesimo termine vengono adottate le modificazioni da apportare d'ufficio, o su richiesta degli interessati, alla precedente classificazione.

Art. 20.

Attestato di classificazione

A seguito del provvedimento di classificazione, o di modifica della classificazione precedentemente adottata, viene rilasciato dal presidente della giunta provinciale attestato di classificazione, contenente l'indicazione della categoria assegnata all'esercizio, della capacità ricettiva del medesimo con riferimento al numero delle camere, degli eventuali appartamenti, dei letti e delle relative dotazioni. Detto attestato deve specificare se l'esercizio è abilitato al servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attestato di classificazione deve essere prodotto in copia conforme dall'interessato unitamente alla dichiarazione prevista dal primo comma dell'art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686, gli affittacamere sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite agli articoli 108 e 109 del testo unico sopra citato.

Art. 21.

Cessazione dell'esercizio

I conduttori di un esercizio di affittacamere, che cessano di svolgere la relativa attività, devono darne comunicazione all'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

Art. 22.

Deroghe

Nei comuni e nelle frazioni geografiche degli stessi, individuate ai sensi dell'ultimo censimento generale della popolazione, in cui non esistano esercizi alberghieri, può essere dato alloggio in esercizi di affittacamere anche per un periodo inferiore a tre giorni.

Art. 23.

Norme transitorie e finali

Per attuare la classificazione generale degli esercizi di affittacamere, la dichiarazione prevista dall'art. 18 deve essere presentata entro il 15 gennaio 1983, unitamente alla documentazione di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 9. La classificazione entra in vigore il 1° dicembre 1983.

Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non possiedono i requisiti indicati dall'allegata tabella D necessari per l'attribuzione di classifica ai sensi del presente capo, sono assegnati alla quarta categoria, con decorrenza 1° dicembre 1983, purché posseggano i requisiti stabiliti all'art. 4 e ai commi primo e secondo dell'art. 5, fatto salvo quanto previsto al successivo comma e all'ultimo comma dell'art. 15.

Le camere a due letti destinate agli ospiti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di metri quadrati 12, ferma restando la superficie minima di metri quadrati 8 per le camere ad un letto e l'aumento di metri quadrati 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

Per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il 30 novembre 1983, la classificazione degli esercizi di affittacamere di nuova apertura sarà determinata in base alla normativa statale stabilita con la legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni, fermo restando l'obbligo della presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 18 della presente legge entro il 15 gennaio 1983. Nel suddetto periodo non saranno attuate modifiche di classificazione in relazione al mutamento delle condizioni a suo tempo accertate.

La classificazione degli esercizi di affittacamere effettuata ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni, rimane in vigore a tutti gli effetti fino al 30 novembre 1983.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, nell'ambito della provincia di Trento, le norme della legge sopra citata.

Capo III

PUBBLICITÀ DEI PREZZI DEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI

Art. 24.

Tabella dei prezzi

E' fatto obbligo ai conduttori di esercizi alberghieri di tenere esposto in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella sulla quale siano indicati i prezzi massimi che si applicheranno per:

a) le camere a uno o due letti con annessi o meno servizi igienici privati;

b) gli appartamenti con annessi o meno servizi igienici privati;

c) la pensione e la mezza pensione, riferite all'alloggio con annessi o meno servizi igienici privati.

Si intende per «pensione» il servizio di alloggio e di somministrazione della prima colazione, pranzo e cena. Per «mezza pensione» si intende il servizio di alloggio e di somministrazione della prima colazione e di un pasto.

I relativi prezzi devono essere applicati, entro il limite massimo indicato in tabella, in caso di permanenza non inferiore a tre giorni.

Qualora la «pensione» o la «mezza pensione» siano prestate con alloggio in camera singola, i relativi prezzi possono essere aumentati fino al 20 per cento rispetto a quelli con alloggio in camera a due letti;

d) i pasti a lista fissa (prima colazione, pranzo e cena).

La tabella deve indicare altresì, in conformità a quanto indicato nella licenza di esercizio alberghiero, l'elenco completo delle camere e degli appartamenti destinati agli ospiti con specificazione del numero di letti e dei servizi igienici di cui sono dotati e l'indicazione del prezzo massimo relativo.

Nel caso di camere a più di due letti i conduttori di esercizi alberghieri sono autorizzati ad indicare in tabella il prezzo dichiarato ai sensi della lettera *a)* del primo comma relativamente alla camera a due letti aumentato per ogni letto in più in misura non superiore al 40 per cento.

Qualora una camera a due o più letti, anche facente parte di un appartamento, con annessi o meno servizi igienici privati venga assegnata ad una sola persona, il prezzo non potrà superare quello massimo per la camera ad un letto con annessi o meno servizi igienici privati. Nel caso in cui l'esercizio alber-

ghiero non sia dotato di camere ad un letto, il prezzo non potrà superare il 75 per cento di quello massimo stabilito per la camera a due letti con corrispondenti servizi.

Qualora una camera a due o più letti venga assegnata ad una sola persona, che la chieda espressamente nonostante la disponibilità di camera ad un letto, il prezzo sarà corrispondente a quello della camera stessa.

Qualora il conduttore intendesse applicare due serie di prezzi in relazione a periodi di bassa ed alta stagione dovrà esporre una tabella contenente le indicazioni di cui ai commi precedenti riferite specialmente ai due diversi periodi.

La giunta provinciale, su proposta dell'associazione degli albergatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, determina, con riferimento alle diverse località, i periodi di bassa e alta stagione in cui possono essere applicati prezzi diversi ai sensi del comma precedente.

I conduttori di esercizi alberghieri non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati in tabella.

Art. 25.
Prestazioni comprese nei prezzi

Il prezzo delle camere e degli appartamenti si intende riferito ad un soggiorno di durata non superiore a ventiquattro ore, comprensivo comunque del pernottamento. Di norma le camere e gli appartamenti devono essere lasciati liberi per le ore 10.

I prezzi indicati nella tabella sono riferiti a tutte le prestazioni abituali, ad eccezione della somministrazione di bevande. In essi è compresa l'imposta sul valore aggiunto ed esclusa la imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno può esser compresa nel prezzo qualora ne venga fatta espressa menzione nella tabella.

Art. 26.
Compilazione della tabella

La tabella di cui all'art. 24 deve essere compilata su apposito modello, predisposto dalla giunta provinciale, in due originali sottoscritti dal conduttore dell'esercizio alberghiero, e deve essere munita di un visto da parte del funzionario dirigente gli uffici del turismo o del funzionario da lui delegato.

Devono essere predisposte due diverse tabelle riferite ai prezzi massimi da applicare rispettivamente per i periodi di apertura compresi fra il 1° dicembre-30 aprile e 1° maggio-30 novembre.

Detti periodi, su proposta dell'associazione albergatori maggiormente rappresentativa a livello provinciale, possono essere annualmente modificati con deliberazione della giunta provinciale, ferme restando le date del 1° dicembre e 30 novembre.

Le tabelle devono riportare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 24.

Gli originali di cui al primo comma devono essere inviati all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro il 30 aprile per i prezzi che si riferiscono al periodo 1° dicembre-30 aprile, ed entro il 30 novembre per i prezzi che si riferiscono al periodo 1° maggio-30 novembre. Qualora la tabella sia riscontrata regolare uno degli originali, munito del visto previsto al primo comma, viene restituito al conduttore dell'esercizio alberghiero per l'esposizione.

Negli esercizi alberghieri per i quali non si sia provveduto all'invio della tabella a norma del precedente comma, non possono essere applicati prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima tabella regolarmente inviata relativa agli stessi periodi stagionali.

Art. 27.
Nuovi esercizi alberghieri e cambi di gestione

I conduttori di esercizi alberghieri di nuova apertura, o di esercizi ai quali è stata attribuita una nuova classificazione durante il quinquennio, devono ottemperare all'obbligo dell'invio della tabella prevista al precedente articolo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stabilita dal secondo comma dell'art. 10.

In caso di cambio di gestione il conduttore subentrante, qualora intenda variare i prezzi già praticati dal conduttore uscente, deve inviare all'assessorato provinciale competente in materia di turismo una nuova tabella contemporaneamente alla richiesta di subingresso nella licenza di esercizio alberghiero.

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, il conduttore di esercizio alberghiero al quale è stata attribuita una nuova classificazione, e il conduttore subentrante in caso di cambio di gestione, non possono applicare prezzi superiori a quelli esposti nell'ultima tabella regolarmente presentata e vistata e relativa agli stessi periodi stagionali.

Art. 28.
Cartellino dei prezzi

E' fatto obbligo ai conduttori di esercizi alberghieri di tenere esposto in ogni camera e in ogni appartamento, in luogo ben visibile, un cartellino contenente i seguenti dati:

a) la denominazione dell'esercizio alberghiero;

b) la classificazione;

c) il numero assegnato alla camera o all'appartamento;

d) il numero dei letti;

e) il prezzo giornaliero della camera o dell'appartamento, della mezza pensione e della pensione per persona, riferiti, eventualmente, ai periodi stagionali di bassa ed alta stagione.

I dati indicati nel predetto cartellino devono essere uguali a quelli contenuti nella tabella dei prezzi esposta ai sensi dell'art. 24.

Il cartellino di cui al primo comma è compilato su modello predisposto, in unico tipo per tutti gli esercizi alberghieri, dalla giunta provinciale; deve riportare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 24 e l'avviso che di norma le camere e gli appartamenti devono essere lasciati liberi per le ore 10. Il cartellino è scritto nelle lingue italiana, tedesca, inglese e francese.

Art. 29.
Reclami

I clienti di un esercizio alberghiero ai quali siano stati richiesti prezzi superiori a quelli massimi risultanti dalla tabella di cui all'art. 24 possono presentare all'assessorato provinciale competente in materia di turismo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni decorrenti da quello del rilascio del documento previsto al seguente comma, un reclamo indicante la denominazione e l'indirizzo dell'esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati, debitamente documentato.

Al fine del controllo sui prezzi, fatte salve le norme dello Stato in materia tributaria, i conduttori degli esercizi alberghieri devono rilasciare, a richiesta del cliente, copia del conto, o di documento contabile, dal quale risultino, fra l'altro i seguenti dati:

a) nome e cognome del cliente;

b) numero delle persone alloggiate per le quali viene rilasciato il conto;

c) numero effettivo delle camere o appartamenti assegnati;

d) prezzo giornaliero della camera o appartamento, dei pasti ovvero della mezza pensione o della pensione, e delle eventuali prestazioni straordinarie;

e) giorni, mese ed anno al quale si riferisce il conto.

In ordine al reclamo viene sentito il conduttore, il quale può far pervenire proprie osservazioni nei trenta giorni successivi alla richiesta di controdeduzioni da parte dei competenti uffici provinciali.

Nel caso in cui il reclamo risulti fondato il funzionario dirigente gli uffici provinciali competenti in materia di turismo comunicherà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al conduttore dell'esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dell'albergatore per i servizi forniti e darà corso al procedimento relativo all'appplicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 39, lettera *c*).

Il conduttore è tenuto a rimborsare il cliente dell'importo pagato in più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al precedente comma e contemporaneamente comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento all'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

Art. 30.
Elenchi ufficiali

La giunta provinciale provvede alla compilazione e pubblicazione di elenchi ufficiali di tutti gli esercizi alberghieri della provincia, contenenti i dati relativi alla loro classificazione, al numero delle camere e dei letti destinati agli ospiti, alla dotazione complessiva di servizi igienici ed a ogni altra attrezzatura, nonché i prezzi massimi relativi agli esercizi alberghieri stessi.

Gli elenchi devono essere pubblicati in due edizioni annuali.

La giunta provinciale ha facoltà di provvedere alla pubblicazione di estratti o fascicoli separati degli elenchi stessi.

Le pubblicazioni di cui ai commi precedenti possono contenere anche dati e notizie riguardanti altri aspetti relativi all'organizzazione e al patrimonio turistico provinciale.

E' fatto obbligo ad ogni conduttore di esercizio alberghiero di tenere esposta, in modo che possa essere facilmente consultata, copia della più recente edizione dell'elenco ufficiale in vigore. A tal fine la giunta provinciale provvede alla distribuzione gratuita di copia degli elenchi ai conduttori di esercizi alberghieri.

Art. 31.

Pubblicazioni

Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura di esercizi alberghieri esistenti in provincia di Trento deve attenersi ai dati riportati negli elenchi ufficiali di cui all'art. 30 o nelle tabelle di cui all'art. 24, indicando il periodo cui i prezzi stessi si riferiscono e specificando che detti prezzi sono quelli massimi applicabili.

E' tuttavia consentito far pubblicare anche prezzi inferiori a quelli indicati nella tabella.

Art. 32.

Norme transitorie e finali

I prezzi denunciati per l'anno 1983 in conformità al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, sono applicati fino al 30 novembre 1983.

Le tabelle relative ai prezzi da applicarsi nei periodi 1° dicembre 1983 - 30 aprile 1984 e 1° maggio 1984 - 30 novembre 1984 devono essere inviate all'assessorato provinciale competente in materia di turismo rispettivamente entro il 30 aprile 1983 e 30 novembre 1983.

Salvo quanto disposto al comma precedente, le norme del presente capo entrano in vigore il 1° dicembre 1983. Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nell'ambito della provincia di Trento, le norme del regio decreto sopra citato.

Capo IV

PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE

Art. 33.

Tabella dei prezzi

E' fatto obbligo ai conduttori di esercizi di affittacamere di tenere esposto nei locali adibiti all'esercizio, in modo ben visibile accanto all'attestato di classificazione di cui all'art. 20, una tabella sulla quale sia indicato, con riferimento alle diverse possibilità di alloggio risultanti dall'attestato di classifica, il prezzo massimo che può essere applicato riferito a un periodo di tre giorni continuativi. Nella determinazione dei prezzi delle camere destinate agli ospiti si applicano le disposizioni previste ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 24.

Qualora l'esercizio di affittacamere fornisca anche somministrazione di pasti, nella tabella dei prezzi deve essere indicato anche il prezzo massimo dei pasti, nonché quello di « pensione » e di « mezza pensione ».

Per « pensione » e per « mezza pensione » si intendono i servizi indicati alla lettera *c*) dell'art. 24 e i relativi prezzi sono riferiti a prestazioni per tre giorni continuativi.

Nel caso previsto dall'art. 22, il prezzo delle camere si intende riferito ad un soggiorno di durata non superiore a ventiquattro ore, comprensivo del pernottamento. I prezzi di pensione e mezza pensione sono applicati in caso di permanenza non inferiore a tre giorni.

La tabella deve essere compilata su apposito modello predisposto dalla giunta provinciale, in due originali sottoscritti dal conduttore dell'esercizio, e deve essere munita di un visto da parte del funzionario dirigente gli uffici del turismo o del funzionario da questi delegato. A tal fine la tabella deve essere presentata all'assessorato stesso entro il 30 settembre di ogni anno.

La tabella è riferita ai prezzi da applicare dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. Qualora la tabella sia riscontrata regolare uno degli originali, munito del visto previsto al quinto comma, viene restituito al conduttore dell'esercizio per l'esposizione.

Negli esercizi di affittacamere per i quali non sia stato provveduto alla presentazione della tabella per il visto nei termini di cui al precedente quinto comma, non possono essere applicati prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima tabella regolarmente vistata.

I conduttori di esercizi di affittacamere, fermo quanto disposto al secondo comma dell'art. 25, anche precedentemente al 30 novembre:

a) possono sostituire la tabella qualora, successivamente al 30 aprile, intendano variare i prezzi per il rimanente periodo fino al 30 novembre. A tal fine la tabella deve essere presentata all'assessorato provinciale competente almeno trenta giorni prima della data dalla quale si intendono applicare i nuovi prezzi;

b) devono sostituire la tabella in caso di nuova classificazione dell'esercizio;

c) devono sostituire la tabella qualora, in caso di cambio di conduzione, il conduttore subentrante intenda variare i prezzi già praticati dal conduttore uscente.

Nei casi previsti alle precedenti lettere *b*) e *c*), la tabella deve essere presentata all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro trenta giorni dal provvedimento di classificazione, rispettivamente dalla data di subingresso.

Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi stabiliti in tabella.

Art. 34.

Reclami

I clienti di un esercizio di affittacamere ai quali siano stati richiesti prezzi superiori a quelli indicati nella tabella possono presentare all'assessorato provinciale competente in materia di turismo reclamo.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite all'art. 29.

Art. 35.

Pubblicazioni

Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura di esercizi di affittacamere esistenti in provincia di Trento deve attenersi ai dati riportati sull'attestato di classificazione di cui all'art. 20 e nella tabella dei prezzi di cui all'art. 33, indicando il periodo cui i prezzi stessi si riferiscono e specificando che detti prezzi sono quelli massimi applicabili.

E' tuttavia consentito far pubblicare anche prezzi inferiori a quelli indicati nella tabella.

Art. 36.

Norma transitoria

Fino al 30 novembre 1983 continuano ad applicarsi i prezzi stabiliti in conformità alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

Le tabelle dei prezzi da applicarsi con decorrenza 1° dicembre 1983 vengono compilate e munite del visto ai sensi del precedente art. 33, e devono essere presentate all'assessorato provinciale competente in materia di turismo entro il 30 settembre 1983.

Salvo quanto previsto al comma precedente, le norme del presente capo entrano in vigore il 1° dicembre 1983. Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nell'ambito della provincia di Trento, le norme della legge sopra citata.

Capo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 37.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classificazione alberghiera

Il conduttore di un esercizio alberghiero che fa figurare nel segno distintivo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 un numero di stelle diverso da quello attribuito all'esercizio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.

Il conduttore di un esercizio alberghiero che:

a) non espone in modo ben visibile all'interno e all'esterno del proprio esercizio il segno distintivo di cui all'ultimo comma dell'art. 6;

b) al di fuori dell'ipotesi prevista al primo comma e alla precedente lettera *a*), e al primo comma dell'art. 41, attribuisce al proprio esercizio alberghiero, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione diversa da quella che all'esercizio è stata attribuita;

c) non fa pervenire in termini la dichiarazione di cui al primo o al secondo comma dell'art. 9 all'assessorato competente in materia di turismo;

d) nella denuncia di cui al primo o al secondo comma dell'art. 9 espone elementi non veritieri;

e) non fornisce agli uffici dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti d'ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10 ai fini della classificazione;

f) doti le camere destinate agli ospiti di un numero di letti superiore a quello indicato nella tabella dei prezzi, è soggetto, per ciascuna delle violazioni sopra indicate, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 600.000.

Nel caso previsto al primo comma e alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* del secondo comma può essere disposta dal presidente della giunta provinciale la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

Il conduttore di un esercizio alberghiero che adotta per il proprio esercizio una qualifica diversa da quella alla quale l'esercizio stesso appartiene ai sensi dell'art. 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 600.000.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle norme in vigore.

Art. 38.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classificazione degli esercizi di affittacamere

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, il conduttore di un esercizio di affittacamere che:

a) adibisce all'esercizio più di otto camere da letto;

b) fornisce alloggio per un periodo inferiore a tre giorni, ad eccezione del caso in cui ciò sia consentito ai sensi dell'art. 22;

c) dota le camere dell'esercizio di un numero di letti superiore a quello consentito in base all'attestato di classificazione di cui all'art. 20;

d) fornisce agli alloggiati il servizio di somministrazione di pasti e bevande senza che tale facoltà sia indicata nell'attestato di classificazione di cui all'art. 20;

e) non fa pervenire la dichiarazione di cui all'art. 18;

f) non espone nei locali adibiti all'esercizio in modo ben visibile per tutti gli alloggiati l'attestato di classificazione di cui all'art. 20;

g) attribuisce al proprio esercizio di affittacamere, al di fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 41, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una categoria diversa da quella che all'esercizio è stata attribuita o un'attrezzatura diversa da quella risultante dall'attestato di classificazione di cui all'art. 20,
è soggetto, per ciascuna delle violazioni sopra indicate, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 600.000.

Art. 39.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri

Il conduttore di un esercizio alberghiero che:

a) non provvede alla presentazione all'assessorato provinciale competente in materia di turismo della tabella di cui all'art. 24 per l'apposizione del visto previsto all'art. 26;

b) non espone la tabella dei prezzi di cui all'art. 24 o la espone sprovvista del visto di cui all'art. 26;

c) applica prezzi superiori a quelli risultanti nella tabella di cui all'art. 24;

d) non rilascia, a richiesta del cliente, copia del conto o di documento contabile, o la rilascia priva dei dati previsti al secondo comma dell'art. 29;

e) indica nei cartellini di cui all'art. 28 prezzi diversi da quelli contenuti nella tabella,
è soggetto, per ciascuna delle violazioni sopra indicate, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a L. 1.200.000.

Nel caso di violazioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* può essere disposta dal presidente della giunta provinciale la sospensione della licenza d'esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.

Il conduttore di un esercizio alberghiero che:

f) espone la tabella dei prezzi in difformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 24;

g) non espone nelle camere o negli appartamenti i cartellini dei prezzi di cui all'art. 28, o li espone in modo non ben visibile, ovvero espone i cartellini stessi compilati irregolarmente;

h) non tiene esposta la copia della più recente edizione dell'elenco ufficiale ai sensi del quinto comma dell'art. 30,
è soggetto, per ciascuna delle violazioni indicate alle lettere *f)*, *g)* ed *h)*, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle norme in vigore.

Art. 40.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la pubblicità dei prezzi degli esercizi di affittacamere

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, il conduttore di un esercizio di affittacamere che:

a) non espone la tabella dei prezzi di cui all'art. 33, o espone detta tabella sprovvista del visto di cui al medesimo articolo;

b) applica prezzi superiori a quelli risultanti dalla tabella di cui all'art. 33;

c) non rilascia, a richiesta del cliente, copia del conto o di documento contabile, o la rilascia priva dei dati previsti al secondo comma dell'art. 29,
è soggetto, per ciascuna delle violazioni sopra indicate, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000.

Il conduttore di un esercizio di affittacamere che espone in modo non ben visibile la tabella dei prezzi di cui all'art. 33, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 300.000.

Art. 41.

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la pubblicazione dei prezzi

Chiunque provveda a far pubblicare prezzi o dati concernenti l'attrezzatura di esercizi alberghieri esistenti in provincia di Trento senza osservare quanto disposto dall'art. 31, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.200.000.

Chiunque provveda a far pubblicare prezzi o dati concernenti l'attrezzatura di esercizi di affittacamere esistenti in provincia di Trento senza osservare quanto disposto dall'art. 35, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 42.

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e delle prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti per gli esercizi alberghieri e per gli esercizi di affittacamere, nonché le funzioni di vigilanza già esercitate dal soppresso ente provinciale per il turismo sulle medesime attività, ivi compreso l'accertamento delle relative infrazioni, è esercitata - oltre che dalla polizia dello Stato e dalla polizia locale urbana - dai dipendenti addetti agli uffici dell'assessorato competente in materia di turismo e da quelli addetti agli uffici di polizia amministrativa espressamente designati con deliberazione della giunta provinciale.

Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni le persone indicate al comma precedente hanno libero accesso ai locali adibiti ad esercizio alberghiero e agli esercizi di affittacamere.

Resta fermo quanto stabilito all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686.

Art. 43.

Applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, salvo quanto in essa espressamente stabilito, si osservano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e le norme ivi richiamate.

Art. 44.

Accertamento delle infrazioni

Dell'accertamento delle infrazioni previste dalla presente legge viene redatto processo verbale.

Nella copia del processo verbale consegnata o inviata al trasgressore e ai soggetti di cui all'art. 45 deve essere fatta menzione della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 48.

Art. 45.

Responsabilità solidale

Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Per le violazioni commesse da chi ha la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di personalità giuridica, o è con essi in rapporto di dipendenza, l'ente è tenuto in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Art. 46.

Contestazione

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Copia del processo verbale è consegnata immediatamente al trasgressore e alla persona obbligata in solido; ove non sia possibile, o il trasgressore, o la persona obbligata in solido, rifiuti di riceverla, copia del processo verbale viene inviata agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione della violazione.

Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel primo comma, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento. La notificazione è eseguita a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

I processi verbali di accertamento e tutta la relativa documentazione sono inoltrati immediatamente dopo la contestazione o la notificazione agli uffici dell'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

Art. 47.

Scritti difensivi

Entro i trenta giorni successivi alla data della contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore e i soggetti di cui all'art. 45 possono formulare scritti difensivi contenenti proprie deduzioni in ordine alle violazioni contestate.

Gli scritti difensivi sono presentati direttamente o spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

Art. 48.

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per l'infrazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

Del pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuta, all'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

Art. 49.

Ordinanza e ingiunzione - Opposizione

Qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo precedente, il funzionario dirigente i servizi provinciali del turismo, esaminati gli eventuali scritti difensivi di cui all'art. 47, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla presente legge, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di notificazione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione per il pagamento stesso al tesoriere della provincia. Del pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui è avvenuto, all'assessorato provinciale competente in materia di turismo.

La notificazione dell'ingiunzione è eseguita a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

A sensi di quanto stabiliscono la legge 24 dicembre 1975, n. 706, e le norme ivi richiamate, la ingiunzione costituisce titolo esecutivo, e contro di essa gli interessati possono proporre azione avanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine prefisso per il pagamento.

Art. 50.

Somme riscosse per violazioni

Le somme riscosse ai sensi dei precedenti articoli saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 51.

Prescrizione

Il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 52.

Autorizzazione di spesa

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 53.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 52 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce indicata per la « promozione turistica » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Al complessivo onere valutato nell'importo di L. 60.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 52 della presente legge per il periodo degli anni 1982-1983, si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale « strutture economiche », programma « turismo », area di intervento « promozione turistica » del bilancio pluriennale di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 54.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
in diminuzione:		
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 30.000.000	L. 20.000.000
di nuova istituzione:		
Cap. 48125 - Tit. I - Sez. 10 - Cat. 04 - Spese relative alla disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affitacamere . .	L. 30.000.000	L. 20.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-1983, di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, le somme di cui al precedente art. 53 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento

delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di intervento indicati nel secondo comma dello stesso art. 53.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 16 novembre 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

(18)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1981, n. **80**.

Interventi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34: «Ripristino del limite d'impegno di lire 500 milioni. Aumento per lire 85 milioni dello stanziamento di cui all'art. 16 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *dell'*11 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato con l'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1977, n. 19, e decorrente dall'esercizio 1979, secondo il disposto dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 8, è revocato.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 5570 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 17 dicembre 1970, n. 46, il contributo di cui all'art. 16 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, viene elevato di lire 85 milioni.

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 85 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 85 milioni fa carico al cap. 5565 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 85 milioni per lo esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 85 milioni si fa fronte mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1981, n. **81**.

Modifiche ed integrazioni di norme finanziarie riguardanti interventi nelle zone terremotate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *dell'*11 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le spese previste dagli articoli 8, 10 e 14, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni fanno carico al cap. 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 23.280.640.000 per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo — corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 27 gennaio 1979, n. 3 — dal cap. 6029 del precitato stato di previsione.

Di conseguenza, la denominazione del cap. 6029 del più volte citato stato di previsione viene così modificata: «Finanziamenti, per la parte di spesa ammessa a contributo dello Stato e non coperta, degli interventi sui beni riconosciuti di interesse artistico e storico finanziati dallo Stato nelle zone terremotate ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e sui beni comunque assoggettati alle prescrizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisizione degli immobili e per i lavori di cui all'art. 14, primo comma, della legge regionale n. 30/1977».

Sul citato cap. 6029, tuttavia, faranno carico le operazioni relative alla gestione dei residui e degli impegni conseguenti agli interventi effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 8, 10 e 14 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, fanno carico al cap. 8324 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

In relazione al disposto del citato art. 4 della legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8, la denominazione del suddetto cap. 8324 viene così modificata: «Sovvenzioni ai comuni per l'espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree destinate agli insediamenti per fronteggiare le immediate esigenze abitative, nonché dei servizi collettivi, e per la acquisizione anche mediante espropriazione delle aree adibite a deposito di materiale di risulta».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 dicembre 1981

COMELLI

(7370)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, **n. 47.**

Modifica alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 35: « Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1981 e del bilancio pluriennale 1981-83 a norma dell'art. 37 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 - Primo provvedimento generale di variazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 162 *del* 28 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 18 della legge regionale 24 aprile 1981, n. 12, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 35, è sostituito dal seguente:

« I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 19% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minimo di 15 anni ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 dicembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, **n. 48.**

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 maggio 1977, n. 19 e 9 maggio 1980, n. 33, concernenti l'ente regionale di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 162 *del* 28 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Elezione dei vice presidenti

L'art. 12, primo comma, lettera *g*), della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito: « *g*) alla nomina, nella prima riunione, tra i suoi componenti, dei due vice presidenti; per tale nomina ciascun componente del consiglio di amministrazione vota un solo nome e risultano nominati i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età ».

Art. 2.
Composizione del comitato esecutivo

L'art. 14, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito: « Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dai due vice presidenti e da sei membri eletti in seno al consiglio di amministrazione, di cui tre scelti fra i membri di nomina del consiglio regionale ».

Art. 3.
Compiti dei vice presidenti

L'art. 16, quarto comma, della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito:

« In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate da uno dei due vice presidenti specificatamente indicato a tal fine dal comitato esecutivo ».

Art. 4.
Segreteria dei vice presidenti

Ferma restando ogni altra disposizione di cui all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1980, n. 33, per ciascun vice presidente è istituita una segreteria, composta da un'unità di personale.

Gli incarichi di componenti le segreterie vengono conferiti, con atto deliberativo del comitato esecutivo, tra il personale dell'ente.

Art. 5.
Approvazione delle delibere

L'art. 19 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituito:

« Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni del consiglio d'amministrazione indicate alle lettere, *a*) *b*), *c*), *d*) *e*) del precedente art. 12.

Le altre deliberazioni non comprese nel primo comma, nonché quelle assunte dal comitato esecutivo, ad eccezione di quelle indicate nel comma successivo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla giunta regionale e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Sono immediatamente esecutive le delibere concernenti gli atti di ordinaria amministrazione di valore non superiore a lire quindici milioni, che devono comunque essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla giunta regionale, per conoscenza ».

Art. 6.
Modifiche all'art. 2 *della legge regionale* 13 *maggio* 1977, *n.* 19

I punti 2), 8) e 9) dell'art. 2 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, sono così sostituiti:

« 2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di secondo grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori, nonché a imprenditori agricoli per iniziative che rientrino negli obiettivi stabiliti dai piani di settore per l'agricoltura approvati dal consiglio regionale »;

« 8) di svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico-produttiva con particolare riferimento al settore delle innovazioni tecnologiche e della loro applicazione a livello produttivo »;

« 9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge o amministrativi dalla Regione ».

Art. 7.
Modifica all'art. 11 *della legge regionale* 13 *maggio* 1977, *n.* 19

La lettera *b*) del secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19, è così sostituita:

« *b*) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali, cooperative e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse ».

Art. 8.
Vigilanza

E' soppresso il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 13 maggio 1977, n. 19.

Art. 9.
Disposizioni transitorie

In sede di prima applicazione della presente legge, essendo già in carica il comitato esecutivo ed il vice presidente, nominati in conformità alla legge regionale 13 maggio 1977, n. 19,

la nomina del secondo vice presidente viene effettuata dal consiglio di amministrazione, tra i componenti del comitato esecutivo, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 dicembre 1981

TURCI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1981, n. **49.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 38 e 7 novembre 1979, n. 42.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 162 *del* 28 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

« Il trasferimento, nell'ambito del medesimo comune, che non comporta ampliamento non è soggetto alla preventiva autorizzazione regionale ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 7 novembre 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

« I soggetti promotori, gestori o concessionari ai fini della concessione dei contributi dovranno indirizzare apposita istanza al presidente della giunta regionale. All'istanza deve essere allegato il progetto di massima inerente la iniziativa.

Nel caso che il soggetto gestore sia diverso da quello promotore o di concessionario, l'istanza deve contenere contestuale assenso del promotore.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle richieste formulate determina il programma triennale degli interventi da finanziare, tenendo conto delle indicazioni programmatiche adottate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38.

I programmi potranno essere modificati od integrati dalla giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Gli enti interessati, le cui iniziative siano individuate nel programma triennale, dovranno, a richiesta, trasmettere al presidente della giunta regionale i progetti tecnico-esecutivi con le relazioni economiche e finanziarie, nonché le autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1975, n. 38.

Per il triennio 1981-83 le istanze, al presidente della giunta regionale, dovranno essere indirizzate entro il 31 marzo 1982.

Successivamente, per gli ulteriori trienni, le istanze dovranno essere presentate entro il 31 marzo del primo anno del triennio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 dicembre 1981

TURCI

(80)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820160)